



/ep

**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMETO CAMPO NOMADI DI VIA PRAMORANO**

---

**APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 36 DEL 29/04/1998**

\*\*\*\*\*

## **ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO**

Il Comune di Carmagnola, al fine di agevolare l'integrazione sociale dei nomadi, già avviata mediante lo svolgimento a loro favore di attività risocializzanti, si impegna a realizzare una serie di servizi presso il campo nomadi di Via Pramorano, regolamentando nel contempo la convivenza all'interno del campo stesso.

Per contro i nomadi residenti all'interno del campo si impegnano a corrispondere al Comune un canone, a titolo di contributo per rimborso spese pari a lire cinquecento annue al metro quadrato, rivalutabile ogni anno in base all'indice Istat.

## **ART. 2 – DISLOCAZIONE**

Le unità abitative all'interno del campo conservano la dislocazione indicata nella planimetria generale, allegata al presente regolamento.

Qualsiasi modifica abitativa apportata al campo dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale.

## **ART. 3 – ALLACCIAMENTO AI SERVIZI**

E' fatto obbligo ai singoli utilizzatori delle unità abitative di allacciarsi ai servizi esistenti o di prossima realizzazione mediante le modalità fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di richiesta di allacciamento.

## **ART. 4 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CAMPO**

All'inizio di ciascun anno solare i componenti del campo Nomadi dovranno individuare un responsabile e comunicare il suo nominativo all'Amministrazione comunale entro il mese di gennaio di ogni anno.

## **ART. 5 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL CAMPO**

Il Responsabile del campo ha il compito di rispettare e far rispettare quanto previsto nel seguente regolamento, di comunicare e trattare con l'Amministrazione comunale per le eventuali problematiche che venissero a crearsi nel corso della gestione del campo.

## **ART. 6 – MANUTENZIONE E PULIZIA**

Gli ospiti del campo nomadi sono tenuti a provvedere direttamente e a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari ed alla pulizia dei servizi sia interni che esterni, nonché dell'area esterna circostante.

Qualora la mancata o insufficiente pulizia delle unità abitative o dell'area circostante sia tale da determinare gravi inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Responsabile del campo adotterà, preavvisando l'Amministrazione comunale i provvedimenti del caso anche con la collaborazione dei competenti servizi di igiene pubblica e polizia municipale.

## **ART. 7 – DIVIETI**

E' fatto divieto di:

- Installare sul suolo in modo fisso manufatti diversi senza la previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Destinare ad uso diverso dall'abitazione le unità abitative di cui ai punti precedenti;
- Modificare la dislocazione prevista sull'area delle singole unità abitative;
- Effettuare modifiche ed adattamenti alla struttura ed agli impianti delle unità abitative;
- Scambiare posto o unità abitativa con gli altri ospiti senza preventiva autorizzazione del Responsabile;
- Introdurre o detenere in deposito materiale infiammabile, armi ed esplosivi di qualsiasi tipo.

Le famiglie del campo dovranno mettere in atto ogni accorgimento per instaurare rapporti di buon vicinato con tutti i confinanti. Dovranno evitare, pertanto, in qualsiasi modo l'accesso ai fondi finitimi con mezzi meccanici e non, ed evitare qualsivoglia atto emulativo.

In particolare, entro le ore 22 dovranno cessare tutte quelle attività e comportamenti che comportino la diffusione all'esterno di suoni e rumori.

#### **ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

L'ospite che non si attenga alle prescrizioni del seguente regolamento o non ottemperi alle disposizioni impartite con il responsabile del campo o compia sistematicamente infrazioni, sarà soggetto alle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione scritta, comminata dall'Ufficio Politiche sociali del Comune di Carmagnola su proposta motivata del Responsabile e su segnalazioni pervenute al Comune dai servizi preposti o da eventuali esponenti;
2. Sanzione pecuniaria per un importo da € 250.000 a € 1.000.000, commisurata, a giudizio insindacabile della Giunta comunale a seconda della gravità delle violazioni compiute.
3. Espulsione dal campo, disposta dall'Ufficio sopracitato, con motivazione comunicata all'interessato con preavviso di giorni tre, salvo casi di assoluta gravità in cui l'esecutività è immediata.

L'ospite espulso ha facoltà di presentare, entro una settimana dalla notifica del provvedimento, opposizione, indirizzata all'Ufficio politiche sociali del Comune di Carmagnola che si pronuncerà con comunicazione scritta inappellabile e definitiva entro quindici giorni.